

schema di convenzione

tra

Regione Marche

Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

e

Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Colonna Mobile Regionale

che prestano la propria collaborazione nella gestione delle cucine da campo all'interno del sistema della protezione civile, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017

Il giorno ____ mese _____ anno _____, la Regione Marche), con sede in Via Gentile da Fabriano n. 3 - codice fiscale 80008630420 e partita IVA 00481070423, qui rappresentata dal Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, _____ C.F. _____,

domiciliato ai fini della presente presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da DGR n. _____ del _____)

E

l'Associazione/Organizzazione denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____,

C.F. _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione ;

Premesso che:

- con Legge della Regione Marche n. 7 del 29.05.2025 è stato istituito il Sistema Marche di Protezione Civile, il quale esercita la funzione di Protezione Civile come definita dal D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), assicurando lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione e di superamento delle emergenze con il supporto strutturale ai sensi agli artt. 23 e seguenti, del volontariato organizzato.
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, D. Lgs 117/2017, consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato *"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"* al fine di favorire il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle proprie funzioni;

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, *“mediante procedure comparative riservate alle medesime”* nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- l'articolo 6 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, riconosce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di attivare con gli enti del Terzo settore rapporti fondati su modelli di amministrazione condivisa che non configurino contratti pubblici a prestazioni corrispettive;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli, adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, le quali inquadrano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore fondato sulla corresponsabilità, in un rapporto di collaborazione sussidiaria, per il raggiungimento di finalità sociali ed efficienza di bilancio nel perseguimento condiviso dell'interesse generale;
- il Codice della Protezione Civile di cui D.lgs. n. 1/2018 all'art.11 assegna i compiti alle Regioni. Tra le funzioni attribuite in tale contesto prevede, tra l'altro: *“la preparazione, la gestione e l'attivazione della colonna mobile regionale”* composta dalle organizzazioni di volontariato, iscritte nell'Elenco Territoriale di protezione civile della regione e facenti parte del sistema di Protezione civile regionale. Tra queste rientrano le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, proprietarie delle cucine da campo, fondamentali per funzionamento e operatività della colonna mobile regionale;
- il Codice del Terzo Settore di cui D. Lgs n. 117/2017 all'art. 5, comma 1, lettera y) riconosce esplicitamente le attività di protezione civile come attività di interesse generale, sia essa svolta direttamente dagli enti pubblici che in collaborazione con il volontariato organizzato, in considerazione della sua natura esclusivamente tesa a finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rilevato che

il volontariato organizzato di protezione civile è annoverato tra le strutture operative nazionali/regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice ed art. 2 comma 5 della L.R. 7/2025;

In esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ e del verbale del Consiglio direttivo della seguente Organizzazione di volontariato

- _____ datato _____

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Richiami e premesse

La Regione Marche – Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio (di seguito Regione) e l'Organizzazione di volontariato di Protezione Civile sottoscrittrice (di seguito OdV) approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2. Oggetto

In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al comma 4 art. 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. n. 117/2017, la Regione e l'OdV sottoscrittrice instaurano un

rapporto di collaborazione finalizzato ad assicurare la disponibilità operativa e l'impiego della cucina da campo nell'ambito delle attività del Sistema regionale di protezione civile, secondo le modalità definite dalla presente convenzione.

Articolo 3. Finalità

La Regione, previa procedura comparativa, si avvale dell'attività delle OdV regolarmente iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed all'Elenco territoriale della Protezione Civile Regionale, per finalità di miglioramento dell'efficienza del Sistema Regionale di Protezione Civile, relativamente al pronto utilizzo delle cucine da campo sul territorio regionale e/o quale componente della colonna mobile, attraverso attività di preparazione e distribuzione di pasti, in favore di terzi, come dettagliatamente descritto al successivo art. 4.

Articolo 4. Impegni delle Organizzazioni di Volontariato

Con la presente Convenzione l'OdV si impegna a collaborare nell'allestimento e nella gestione operativa della cucina da campo nonché nelle attività di preparazione e distribuzione di pasti nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile

A tal fine, l'OdV si impegna a:

- assicurare con ogni mezzo la continuità delle attività oggetto della convenzione tenendo in considerazione prioritariamente la tutela dei diritti e della dignità degli utenti e le finalità di pubblica utilità per le quali collabora con la Regione;
- mantenga la qualifica di OdV iscritta al RUNTS ed all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile per l'intera durata della convenzione;
- mettere a disposizione, dietro richiesta della Regione, la cucina da campo ed il personale necessario alla sua conduzione ed attivarsi tempestivamente per il raggiungimento dei luoghi assegnati;
- garantire, per la durata dell'attivazione, la continuità del presidio operativo, salvo avvicendamento autorizzato o situazioni di forza maggiore tempestivamente comunicate al referente regionale;
- mantenere in efficienza ed in regola con le normative vigenti la cucina da campo e tutte le attrezzature ed accessori funzionali al suo corretto utilizzo;
- essere in possesso delle certificazioni obbligatorie per l'esercizio somministrazione pasti e bevande;
- possedere idoneo equipaggiamento individuale (D.P.I.), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle disposizioni specificamente vigenti della normativa di settore;
- provvedere alle visite mediche, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative;
- provvedere alla formazione continua al possesso ed il rinnovo delle certificazioni previste dalla normativa vigente in ragione delle attività di protezione civile e somministrazione da svolgere;
- produrre, a richiesta della Regione, copia della documentazione attestante l'assicurazione dei volontari operativi adibiti alle attività di cucina e somministrazione;
- assicurare che gli automezzi e le attrezzature messi a disposizione per le attività, siano:
 - o esclusivamente di proprietà dell'ODV o concessi in comodato d'uso gratuito da Enti ed Istituzioni oppure da Coordinamento/Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile;
 - o omologati per l'uso previsto negli interventi a cui sono destinati;
 - o conformi alle disposizioni che regolano la circolazione;
 - o revisionati nei modi e nei tempi previsti dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile;
 - o provvisti di specifica polizza assicurativa in corso di validità;
- ed a produrre, a richiesta della Regione:
 - o copia del libretto di circolazione e della polizza assicurativa dei mezzi;

- documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e l'allestimento, riportante il logo e la dicitura "Protezione Civile regione Marche".

La Regione verifica periodicamente la permanenza dei requisiti dell'ODV, l'efficienza delle cucine, la regolarità delle coperture assicurative, la conformità della documentazione sanitaria e la corretta esecuzione delle attività. Le verifiche possono essere documentali, operative o effettuate mediante sopralluogo.

L' OdV assicura, per ogni attivazione, la disponibilità di un numero di volontari adeguato alla tipologia e alla capacità operativa della cucina impiegata, in possesso della formazione, dell'addestramento, delle attestazioni, degli eventuali requisiti sanitari richiesti dalla normativa applicabile, nonché adeguatamente assicurati. Il numero e le qualificazioni dei volontari sono individuati, per ciascuna tipologia di cucina e scenario operativo, nella singola comunicazione di attivazione che dovrà essere riportata nei documenti della rendicontazione.

Articolo 5. Impegni della Regione Marche

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione riconosce all' OdV, nei termini previsti all'art. 7, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate, pertinenti, congrue e direttamente imputabili alle attività convenzionate.

Restano fermi, ove ne ricorrano i presupposti e previa specifica attivazione o autorizzazione, i benefici previsti dall'articolo 39 e i rimborsi disciplinati dall'articolo 40 del D. Lgs. n. 1/2018, senza duplicazione delle somme riconosciute per il medesimo costo.

Articolo 6. Durata

La durata della presente Convenzione è di numero tre (3) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. Le parti escludono qualsiasi forma di proroga e/o di rinnovo tacito della presente Convenzione.

Articolo 7. Entità massima del rimborso e procedure di rendicontazione

Nei limiti delle risorse impegnate sul pertinente capitolo di bilancio, la Regione riconosce all' OdV, il rimborso delle spese come previsto dal comma 2 dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017. L'importo è riconosciuto, a ciascuna OdV, nel limite massimo delle disponibilità di bilancio per ciascun anno di validità della convenzione, come definito nel decreto di indizione della procedura comparativa. Tale limite rappresenta esclusivamente un massimale di spesa ammissibile di rimborso per ogni singola OdV e non costituisce, né può in alcun modo costituire, contributo forfettario o importo comunque dovuto.

La Regione rimborserà esclusivamente le spese effettivamente sostenute. Dette spese dovranno essere analiticamente documentate, pertinenti con la natura dell'attività oggetto di convenzione, congrue con i prezzi di mercato e direttamente ed esclusivamente imputabili alle attività realizzate in convenzione.

Le voci ammissibili e la modalità di documentazione e rendicontazione delle spese sono dettagliatamente illustrate nell'allegato A1 alla presente convenzione.

La rendicontazione dovrà avvenire nei termini di volta in volta indicati dalla Regione, individuati in ragione della tipologia e delle caratteristiche dell'intervento di attivazione.

La Regione provvederà a verificare la rendicontazione entro un termine massimo di 60 giorni, salvo sospensioni per richieste di chiarimenti ed integrazioni. La Regione liquiderà i rimborsi entro 30 giorni dalla data di verifica positiva di quanto rendicontato.

Non sono riconosciuti margini, ammortamenti, accantonamenti, maggiorazioni, utili, calcoli forfettari o ricarichi di alcun genere, né sono ammesse integrazioni alla documentazione successive alla avvenuta verifica della rendicontazione. I costi per l'IVA sono rimborsabili solo se effettivamente sostenuti.

Non sono altresì rimborsabili le spese già integralmente rimborsate, finanziate o coperte, per il medesimo titolo, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 1/2018 o mediante altri finanziamenti pubblici o privati. Il prospetto dei corsi e le eventuali richieste di rimborso già inviate ai sensi dell'art. 40 del Codice attinenti agli eventi e scenari di intervento per i quali si è attivata la convenzione, dovranno essere allegati alla rendicontazione di cui al presente articolo. L'OdV dovrà inoltre produrre idonea certificazione dell'assenza di altri finanziamenti pubblici o privati relative alle spese rendicontate.

Le spese riferibili solo in parte alle attività convenzionate sono rimborsabili esclusivamente per la quota direttamente imputabili alla convenzione, purché tale quota sia determinata mediante criteri oggettivi, verificabili e previamente indicati nell'Allegato A1. Non sono ammesse imputazioni percentuali o forfettarie prive di idonea documentazione giustificativa.

I contenuti dell'Allegato A1 potranno essere adeguati e/o aggiornati nel corso di esecuzione della presente convenzione, per motivate necessità gestionali o operative, tramite Decreto del Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio previa consultazione e preventiva accettazione da parte dell'ODV.

Articolo 8 – Responsabilità

La Regione individua un referente per l'intera convenzione. L' OdV è tenuta altresì a nominare e comunicare il proprio responsabile operativo ed un sostituto per la convenzione.

Le attivazioni, salvo situazioni di urgenza, sono disposte con comunicazione scritta da parte del referente della Regione al/ai responsabili dell'ODV o suo sostituto. Tale comunicazione può avvenire con mezzi e applicazioni informatiche in uso alla Regione Marche.

Ciascuna parte risponde degli atti e delle omissioni ad essa direttamente imputabili e dell'operato dei soggetti dei quali è tenuta a rispondere secondo la normativa vigente.

L'OdV risponde dell'organizzazione delle proprie risorse, dell'efficienza dei mezzi messi a disposizione e dell'osservanza degli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione, ferma restando la responsabilità della Regione per le attività di propria competenza.

L'OdV è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività in convenzione.

L'OdV deve provvedere affinché i volontari impiegati siano dotati dei dispositivi di protezione individuale appropriati alle attività svolte; siano adeguatamente formati, addestrati e, quando previsto dalla disciplina applicabile, sottoposti al controllo sanitario richiesto in relazione alle mansioni svolte

L'OdV assicura che le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza specificamente previste per il volontariato di protezione civile vengano completamente e pienamente applicate, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

L'OdV deve possedere tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente per l'utilizzo della cucina da campo e tutte le certificazioni sanitarie per l'esercizio di fornitura pasti nonché conformarsi alle normative e prassi di settore nello svolgimento delle proprie attività.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali

Le parti trattano i dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione, gestione, esecuzione, rendicontazione e controllo della convenzione e per l'adempimento dei correlati obblighi normativi.

Ciascuna parte opera, per i trattamenti di propria competenza, quale autonomo titolare, salvo che specifiche attività comportino un trattamento per conto dell'altra parte, nel qual caso i relativi rapporti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

Articolo 10 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Regione ha facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'OdV, senza che l'OdV possa vantare crediti di alcun genere oltre quanto dalla stessa correttamente rendicontato coerentemente con le indicazioni della Convenzione.

La Regione può inoltre risolvere unilateralmente la presente convenzione nel caso in cui:

- l'OdV violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- l'OdV non risulti più iscritta all'elenco territoriale, al RUNTS ovvero venga sciolta e posta in liquidazione;
- si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo dell'OdV tale da far venir meno il rapporto fiduciario con la Regione;
- si riscontrino violazioni del Patto di Integrità di cui all'Allegato A2 alla convenzione;
- ogni altro caso in cui vengano meno i presupposti di assicurazione della continuità delle attività oggetto della convenzione nonché si ravvisi la mancata tutela dei diritti e della dignità degli utenti;

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione via PEC da parte della Regione.

Articolo 11. Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o cessazione della presente convenzione, le parti esperiscono preliminarmente un tentativo di composizione bonaria. Qualora il tentativo non abbia esito positivo, è competente il Foro di Ancona, ferme restando le materie attribuite dalla legge alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Articolo 12. Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si rinvia al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Le disposizioni normative sopravvenute di carattere imperativo trovano applicazione nei limiti e secondo le modalità da esse stabilite. Qualora incidano significativamente sull'equilibrio o sul contenuto della convenzione, le parti procedono alla relativa modifica mediante Decreto del Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio previa esplicita accettazione da parte dell'ODV.

Art. 13. Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione/Organizzazione. Le stesse provvederanno alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Le parti, ciascuno per le proprie competenze, hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona lì _____

ALLEGATI

- Allegato A1 - Disciplina delle spese ammissibili e della rendicontazione;
- Allegato A2 - Patto di integrità;